

PREAMBOLO ALLO STATUTO

“Genesi ed evoluzione storica degli accordi tra le Fonti tempo per tempo vigenti”

- ❖ **Con effetto dal 1° aprile 1920** la Banca dell'Italia Meridionale istituì la "*Cassa di Previdenza per il Personale*" come forma pensionistica interna.
- ❖ **In data 25 gennaio 1951**, su delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa, questa venne costituita come entità associativa autonoma, con la denominazione di "*Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia*".

Alla stessa data fu costituita nell'ambito dello stesso "Fondo di Previdenza" una società di mutuo soccorso fra i lavoratori della Banca, denominata "*Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia*".

I due enti avevano lo scopo di assicurare, in unione fra loro, prestazioni comprensive di quelle garantite dall'I.N.P.S. con l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Poiché queste ultime prestazioni risultarono successivamente, per la maggior parte dei Pensionati, superiori a quelle assicurate dai due enti, i Partecipanti decisero:

- con delibera a "referendum" del 28 giugno 1954 di sospendere temporaneamente la corresponsione dei loro contributi a decorrere dal 1° luglio 1954;
- con delibera a "referendum" del 21 marzo 1957 di sopprimerla definitivamente.

La Banca d'America e d'Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 1957, costituì a favore del Personale un "Fondo Pensioni" interno con effetto dal **1° gennaio 1955**, destinando a tale scopo una somma iniziale di lire 210 milioni e deliberando l'erogazione al Fondo stesso di una contribuzione con decorrenza 1° gennaio 1955 nella misura del 3,50% degli emolumenti complessivi corrisposti al Personale. In base alle norme dello Statuto del citato "*Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia*", dello Statuto della già nominata "*Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia*" e del Regolamento del "Fondo Pensioni" istituito dalla Banca stessa, su proposta del Consiglio d'Amministrazione del "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia" e della "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia" del 5 ottobre 1961; con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti e Soci dei predetti Enti adottata con referendum il 9 novembre 1961 ed accettata dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'America e d'Italia con delibera il 23 novembre 1961, venne deciso che con effetto dal 1.1.1962:

- il "*Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia*", con la nuova denominazione di "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" e con gestione patrimoniale autonoma, venisse retto dalle norme di un nuovo Statuto
- la "*Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia*", le cui attività erano già state trasferite al "Fondo di Previdenza per il Personale della

Banca d'America e d'Italia", rimanesse estinta

- il "Fondo Pensioni" istituito ad iniziativa della Banca d'America e d'Italia con la citata delibera del 9 aprile 1957, venisse a cessare mediante assegnazione delle attività al "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia".
- ❖ **Il 31 dicembre 1990** entrata in vigore lo statuto del "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" oggetto di un'ampia revisione, a seguito di accordo sindacale stipulato il 4 maggio 1990, su proposta del Consiglio di Amministrazione del "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" dell'8 maggio 1990, con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati adottata il 7 giugno 1990 ed accettata dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'America e d'Italia il 24 maggio 1990.
- ❖ **Il 30 aprile 1991** l'Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 1991, a seguito di accordo sindacale del 24 gennaio 1991, delibera ulteriori modifiche statutarie, dirette in particolare a consentire la variabilità della contribuzione individuale, nonché l'iscrizione del personale dipendente da società controllate dalla Banca,
- ❖ **Il 24 novembre 1997** l'Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati delibera, a seguito di accordi sindacali stipulati in data 17, 21, 30 e 31 ottobre 1997, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 1997, ulteriori modifiche statutarie, includenti la nuova denominazione di cui all'art. 2, principalmente intese all'adeguamento alla disciplina delle forme pensionistiche complementari introdotte con il D. Lgs. n. 124/1993 e via via modificata ed integrata, e dirette in particolare ad assicurare, nell'ambito della unicità della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione, regimi conformi alle previsioni di cui alla disciplina anzidetta. Nel contesto delle modifiche statutarie citate, il "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" ha assunto, **a far tempo dal 1° dicembre 1997, la denominazione di "Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A."**
- ❖ **Il 19 novembre 2001** l'Assemblea degli Iscritti, a seguito di accordi sindacali stipulati in data 19, 27 marzo e 6 aprile 2001, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2001, deliberato ulteriori modifiche statutarie, principalmente intese all'adeguamento della normativa sugli Organi alla disciplina di cui al D. Lgs n. 124/1993 e della normativa in materia di finanziamento/contribuzione alle previsioni del D. Lgs n. 47/2000, nonché a ridefinire l'area dei soggetti aderenti per consentire il mantenimento della forma pensionistica attuata dal Fondo Pensione nei confronti del personale interessato da progetti di ristrutturazione del Gruppo Deutsche Bank AG in Italia.

Nell'ambito dello Statuto in vigore dall' 1 gennaio 1962 fu introdotto il seguente impegno, poi riprodotto nei successivi testi statutari sino a quello assunto con la delibera dell'Assemblea degli Iscritti del 19 novembre 2001: "Gli obblighi derivanti alla "Banca d'America e d'Italia" e quelli derivanti al suo Personale dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e superstiti saranno, come per il passato, integralmente ottemperati indipendentemente

dalle norme del presente Statuto. Le prestazioni previste nel presente Statuto sono aggiuntive a quelle dell'assicurazione obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi per la detta assicurazione obbligatoria verranno corrisposti all'I.N.P.S. rispettivamente dalla "Banca d'America e d'Italia" e dal Personale, indipendentemente da quelli previsti nel presente Statuto."

- ❖ **Il data 8 Ottobre 2007** l'Assemblea degli Iscritti, seguito di accordo sindacale stipulato in data 21 giugno 2007, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2007, delibera ulteriori modifiche statutarie, principalmente intese all'adeguamento alla disciplina delle forme pensionistiche complementari introdotte con il D. Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e dirette in particolare ad assicurare, nell'ambito della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione, regimi conformi alle previsioni di cui alla disciplina anzidetta.
- ❖ A seguito di accordi sindacali stipulati in data 3 aprile 2008, 22 luglio 2010, 29 giugno 2011 e 5 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ex art. 37, ulteriori modifiche statutarie, principalmente intese all'adeguamento, quale "fondo preesistente", alla disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 252/2005 in conformità a quanto previsto dall'art. 20 comma 2 dello stesso.
- ❖ A seguito dell'accordo sindacale del 14 giugno 2011, il Fondo ha cessato, dal 1° luglio 2011, di essere erogatore diretto di prestazioni pensionistiche avendo dato corso alla liquidazione delle posizioni dei pensionati che hanno aderito all'offerta di riscatto e trasferito ad una Compagnia di assicurazione l'erogazione delle rendite non riscattate.
- ❖ A seguito dell'accordo Sindacale dell'11 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ex art. 37, modifiche statutarie relative alla revisione degli Organi del Fondo ed in particolare all'abolizione dell'Assemblea paritetica in aderenza alla disciplina delle persone giuridiche attribuendone le funzioni all'Assemblea dei Delegati e riservando all'Assemblea degli Iscritti solo la delibera inerente allo scioglimento del Fondo per i casi non previsti dalla legge.
- ❖ A seguito dell'entrata in vigore della Deliberazione Covip del 19 maggio 2021, avente ad oggetto "*Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di Regolamento dei fondi pensione aperti e di Regolamento dei piani individuali pensionistici, aggiornati a seguito delle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341*", il Consiglio di Amministrazione tenutosi **in data 28 marzo 2022**, in conformità all'accordo sindacale del 14 marzo 2022, ha deliberato in merito all'adeguamento dello Statuto del Fondo, che recepisce quanto previsto dalla normativa, prevedendo pertanto che le modifiche statutarie seguissero la procedura definita dalla Covip. Con particolare riferimento alla competenza della delibera inerente allo scioglimento del Fondo per i casi non previsti dalla legge, inoltre, lo Statuto attribuisce all'Assemblea dei Delegati le funzioni prima riservate all'Assemblea degli Iscritti.
- ❖ A seguito della comunicazione trasmessa dall'Autorità di Vigilanza in data 24 ottobre 2023, con Prot. n. 0004469/23, con la quale forniva delle osservazioni sulle modifiche statutarie, deliberate

dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 28 marzo 2022. Al fine di recepire le indicazioni avanzate da COVIP, in data 17 novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in seduta straordinaria, ha deliberato le modifiche statutarie riguardanti la riformulazione degli articoli del testo statutario sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, riformulando gli articoli che presentavano profili di incoerenza con l'assetto organizzativo attualmente previsto. Inoltre, in data 21 novembre 2023, l'Assemblea dei Delegati, in seduta straordinaria, ha approvato le modifiche di cui agli *artt. 17 comma 1, 21 comma 2 e 25 comma 2* dello Statuto relativamente alla possibilità di svolgere le riunioni degli organi sociali (anche) in audio/videoconferenza. Le modifiche deliberate dagli organi del Fondo (Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Delegati) hanno efficacia **dal 23 novembre 2023**, ha seguito della trasmissione dello Statuto all'Autorità di Vigilanza.